

**Testo dell'allegato A alla delibera n. 452/18/CONS coordinato con le  
modifiche introdotte dalla delibera n. 294/20/CONS**

**Metodologia per la conduzione del *test* di replicabilità delle offerte di servizi di  
recapito di invii multipli di Poste Italiane**

**1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Sono sottoposte al *test* le offerte presentate da Poste Italiane (di seguito "PI") nell'ambito di gare ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati (di seguito "RDO"), del valore a base d'asta superiore a 500 mila euro annui, aventi ad oggetto, per almeno il 90% del valore a base d'asta, la fornitura di servizi di recapito di invii multipli.
2. I servizi di recapito di invii multipli di cui al punto 1 includono:
  - invii multipli posta descritta proveniente da flusso di stampa;
  - invii multipli di posta descritta non proveniente da flusso di stampa;
  - invii multipli di posta indescritta proveniente da flusso di stampa;
  - invii multipli di posta indescritta non proveniente da flusso di stampa.
  - avviso di ricevimento relativo ai prodotti di posta descritta *business*.

**2 FORMULA DEL TEST**

3. Il *test* verifica se un ipotetico concorrente efficiente è in grado di replicare in modo remunerativo l'offerta di PI.
4. Per la conduzione del *test* si applicherà la formula seguente, in cui il primo termine rappresenta il ricavo atteso di PI e il secondo il costo di recapito atteso dell'ipotetico concorrente efficiente (di seguito "ICE"):

$$\sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} p_{apc} Q_{apc} \geq \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} R_{apc} Q_{apc}^R + \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} W_{apc} Q_{apc}^W + I_{gara}$$

Dove:

- **a** = elemento dell'insieme A che include le aree di recapito AM, CP ed EU;
- **p** = elemento dell'insieme P che include i porti di peso;

- $c$  = elemento dell'insieme  $C$  che include i servizi di categoria descritta e indescritta di cui al punto 2;
  - $p_{apc}$  = prezzo praticato da PI per un singolo invio del porto di peso  $p$ , appartenente alla categoria  $c$  da recapitare nell'area  $a$ ;
  - $Q_{apc}$  = volume atteso di invii da recapitare nell'area  $a$ , del porto di peso  $p$ , appartenenti alla categoria  $c$ ;
  - $R_{apc}$  = costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica, per i servizi appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$ .
  - $Q_{apc}^R$  = volume atteso degli invii diretti verso le aree  $a$  del servizio di categoria  $c$ , relativo al porto di peso  $p$ , in cui l'ICE è in grado di recapitare la posta con la propria rete (aree coperte direttamente dall'ICE).
  - $W_{apc}$  = costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare, per i servizi appartenenti alla categoria  $c$ , del porto di peso  $p$ , destinati all'area  $a$ .
  - $Q_{apc}^W$  = volume atteso degli invii diretti verso le aree non coperte direttamente dall'ICE per il cui recapito l'ICE utilizza la rete o i servizi di PI.
  - $I_{gara}$  = costi specifici della commessa; eventualmente, rientrano in tale componente il costo degli altri servizi a gara diversi da quelli di posta descritta e indescritta.
5. Si assume che l'ICE sia in grado di recapitare con rete propria la posta descritta in tutto il territorio nazionale e la posta indescritta in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle aree c.d. "EU2" di cui all' Allegato A alla delibera n. 384/17/CONS.
  6. Il costo "proprio" di recapito dell'ICE ( $R_{apc}$ ) dei servizi svolti nell'area  $a$ , appartenenti alla categoria  $c$  è calcolato dal modello di costo di cui al punto 7.
  7. I costi di recapito "propri" dell'ICE sono calcolati con un modello di costo, sulla base dei costi di PI opportunamente modificati per tener conto dell'assenza di obblighi di servizio universale per l'ICE, secondo una logica di tipo *adjusted EEO*. Per i costi di PI si farà riferimento ai dati dell'ultima separazione contabile di riferimento.

8. Il modello calcola il costo del primo porto di peso. Per i porti di peso superiori al primo si applica al valore la medesima variazione percentuale eventualmente applicata da PI all'ICE per il recapito nelle aree non direttamente coperte.
9. Il modello di cui al punto 7 si basa sulle seguenti ipotesi e sui seguenti criteri:
  - a. la frequenza di recapito dell'ICE è di 2 giorni a settimana per le Aree AM e CP e 1,5 giorni per le aree EU;
  - b. il costo del lavoro dell'ICE è di 17,90 €/ora;
  - c. il tempo di lavorazione del portalettere dell'ICE è stimato sulla base delle informazioni contenute nella “*Metodologia di calcolo della prestazione del portalettere*”, tenendo conto delle variazioni di volumi giornalieri derivanti dalle ipotesi di riduzione della frequenza di recapito;
  - d. i volumi medi di invii recapitati dall'ICE sono calcolati utilizzando i dati dell'ultima separazione contabile di PI di riferimento;
  - e. i costi di recapito diversi da quelli del portalettere sono calcolati a partire dai costi della separazione contabile, opportunamente rettificati per tener conto dell'assenza di obblighi di SU e della frequenza di recapito dell'ICE. A tal fine, i costi diretti sono imputati ai servizi al 100% del loro valore, i costi operativi comuni al 50%, gli altri costi comuni non sono imputati in quanto non evitabili. Inoltre, le voci di costo (sia costi diretti sia costi operativi comuni) strettamente legate dalla frequenza di consegna saranno imputate per un 3/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree AM e CP e per un 1/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree EU;
  - f. il margine di remunerazione dell'ICE è pari a [omissis].
10. Il costo del recapito della posta indescritta che l'ICE non è in grado di replicare ( $W_{apc}$ ) corrisponde al prezzo praticato da PI agli operatori alternativi ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 384/17/CONS (tariffa di accesso *wholesale*); qualora tale riferimento non sia disponibile in quanto non sono stati conclusi accordi di accesso, al prezzo medio del servizio di recapito offerto da PI all'operatore alternativo per il recapito nelle aree non coperte (se l'unico servizio offerto da PI è la Posta Massiva, sarà utilizzata la tariffa corrispondente).
11. Per la stima dei volumi degli invii che l'ICE è in grado di recapitare con rete propria ( $Q_{apc}^R$ ) e degli invii che esso non è in grado replicare ( $Q_{apc}^W$ ) si farà riferimento, per ogni offerta, alle informazioni relative ai volumi postali per zona di recapito (AM, CP, ed EU) fornite dal committente ed all'elenco delle aree EU2

riportato nell'allegato B alla delibera 384/17/CONS. Qualora non siano disponibili le informazioni sui volumi per zona di recapito, si potrà fare riferimento a: *i*) dati storici in possesso di PI, se il soggetto che avvia la procedura di gara è già un suo cliente; *ii*) migliore stima possibile sulla base delle informazioni disponibili, quali ad esempio l'ambito geografico di attività del cliente; *iii*) distribuzione nazionale della popolazione, come desumibile dall'Allegato 2 alla delibera n. 384/17/CONS. L'Autorità ogni anno, sulla base dell'andamento del mercato, valuterà, contestualmente all'aggiornamento delle aree EU2, se sia opportuno assumere che, ai fini del test vengano valorizzati al costo  $W_{apc}$  volumi maggiori di quelli sottesi alle aree EU2 con identica riduzione dei volumi delle aree EU1. La valutazione sarà valida sino al successivo aggiornamento delle aree EU2”.

12. Qualora gli *I<sub>gara</sub>* siano (in tutto o in parte) comuni a più prodotti nell'ambito della medesima offerta, i costi sono spalmati sull'intera offerta.

### **3 LA PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DEL TEST**

13. PI trasmette all'Autorità le informazioni per la conduzione del *test* entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
14. La documentazione trasmessa da PI include gli elementi necessari a valorizzare le componenti della formula del *test*; inoltre, può includere un *benchmark* di mercato.
15. Nel corso della valutazione dell'offerta, l'Autorità può richiedere a PI, o ad altri soggetti interessati, dati ed informazioni utili per l'analisi. In tal caso, i termini del procedimento sono sospesi dalla data di invio della richiesta sino alla data di ricezione delle informazioni da parte dell'Autorità. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine procedimentale potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione a PI.
16. In caso di mancato superamento del *test*, l'Ufficio competente informa il Consiglio e, successivamente, comunica a PI l'esito del *test*. Il *test* si intende comunque superato trascorsi 30 giorni dalla trasmissione dei documenti.